



Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 19/10/2005

Oggetto:

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla disciplina che semplifica e armonizza le modalita' di fatturazione in materia di IVA

Testo:

L'Agenzia delle Entrate ha emanato oggi la circolare n. 45/E che contiene importanti chiarimenti sulle modalita' di fatturazione in materia di Imposta sul valore aggiunto introdotte con il decreto legislativo, 20 febbraio 2004, n. 52, che ha recepito, nell'ordinamento italiano, le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2001, n. 2001/115/CE.

Con la circolare odierna, l'Agenzia analizza in modo sistematico le disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione delle operazioni, come sostituito dal decreto n. 52 del 2004.

Ripercorrendo tutti i momenti del processo di fatturazione, e' posta particolare attenzione, ai soggetti, al contenuto minimo obbligatorio del documento, al momento e alle modalita' di emissione e di annotazione nonche' al processo di conservazione e controllo del documento stesso.

La circolare illustra, inoltre, le ulteriori disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

I principali chiarimenti riguardano, il documento informatico con particolare riguardo alle modalita' di emissione tramite strumenti informatici della fattura elettronica, i soggetti autorizzati a emettere la fattura, le modalita' di registrazione e conservazione del documento e le modalita' di applicazione al documento informatico di alcuni obblighi previsti, originariamente, per le fatture emesse su supporto cartaceo.

Si forniscono, anche, importanti chiarimenti riguardo al processo di emissione e su come sia possibile affidare l'incarico direttamente al proprio cliente o a un terzo, c.d. outsourcing, individuando in modo puntuale il responsabile del processo.

In merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 secondo cui "il processo di conservazione e' effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture (...)", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il processo di conservazione delle fatture elettroniche, fermi restando i termini per l'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, debba essere operato entro i quindici giorni dal ricevimento, ovvero, dall'emissione delle fatture.

La circolare, infine, interviene sul problema della localizzazione dell'archivio dove possono essere conservati i documenti e sull'impatto che le nuove disposizioni avranno sull'attivita' di controllo dell'Amministrazione finanziaria.